

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. XXVII
n. 2

RELAZIONE

SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA
DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLE CONTROVERSIE
PER OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELL'EX
AGENSUD

*(Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51)*

Presentata dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

(DE CASTRO)

—————
Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 2006
—————



**Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali**

Gestione ex Agensud

IL COMMISSARIO AD ACTA

RELAZIONE AL PARLAMENTO

Oggetto: Adempimenti previsti dall'art.1, comma 2, del D.L. 30.12.2005 n.273 convertito dalla Legge 23.2.2006 n.51. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud ai sensi dell'art.2 della legge 1.8.2002 n.166

La Legge 23.2.2006 n.51 di conversione del D.L. 30.12.2005 n.237 pubblicata sulla G.U. n.49 del 28.2.2006, ha previsto, all'art.1, comma 2, che il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa Legge, presenti al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all'art. 9-bis del D.L.gs n.96 del 1993, in corso alla stessa data.

Al riguardo si rileva preliminarmente che la norma in oggetto si riferisce alla definizione delle controversie insorte con le Imprese esecutrici dei lavori relativi ai Progetti Speciali ex Agensud – finanziati dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno e successivamente dalla soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno – e trasferiti, ad opera del citato D.L.gs. 3.4.1993 n.96, alle Amministrazioni centrali competenti per materia:

- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (ora MIPAAF) le competenze relative alle opere pubbliche in materia di acque irrigue ed invasi finalizzati all'irrigazione;
- Ministero dei Lavori Pubblici (ora Infrastrutture) le competenze relative a tutte le restanti opere pubbliche.

L'art.2 della legge 1.8.2002 n.166 "Norme di accelerazione dei lavori pubblici" stabilisce i criteri per la definizione transattiva delle controversie nel limite del 25% delle pretese di maggiori compensi – limite elevabile al 50% dell'importo eventualmente riconosciuto da una decisione giurisdizionale non definitiva o da un lodo arbitrale –, e con una maggiorazione forfetaria del 5% annuo comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.

Il termine di applicazione della norma, originariamente previsto al 30 giugno del 2002, è stato ripetutamente prorogato, su istanza di questa Amministrazione, in ultimo al 31.12.2006, con la Legge in oggetto.

Giova precisare che le competenze attribuite al MIPAAF con il D.Lgs. n.96/93 di soppressione dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, in materia di acque irrigue ed invasi finalizzati all'agricoltura, si riferiscono a oltre 1.000 progetti.

Di questi circa un centinaio sono ancora gravati da contenzioso di varia natura e di varia consistenza: con le ditte espropriate, con professionisti a vario titoli interessati dall'appalto, con fornitori di apparecchiature e servizi, e soprattutto con le imprese esecutrici dei lavori. Le richieste nei confronti dell'Amministrazione variano da alcune migliaia di euro a diversi milioni di euro per singola pratica.

È evidente che la mole di attività e l'estrema delicatezza della materia non consentono la "chiusura" amministrativa in tempi brevi di tutte le pratiche di competenza della scrivente Amministrazione, anche in relazione all'effettiva dotazione organica della Struttura operativa del Ministero.

È altrettanto evidente, però, che gli sforzi della Gestione commissariale ex Agensud del Ministero, attraverso l'utilissimo strumento normativo in argomento del quale si è chiesta ed ottenuta la proroga, sono concentrati sui contenziosi di particolare interesse, sia in termini di valenza economica sia in relazione allo sviluppo delle vertenze in corso.

Del resto è ben noto il tempo, viceversa, occorrente per la definizione dei contenziosi con i giudizi ordinari. Né, a parere di questo Ministero, risulta conveniente, in generale, la soluzione arbitrale delle stesse controversie, che troppo spesso ha visto soccombere, anche pesantemente, la Pubblica Amministrazione con conseguenze onerose per il pubblico erario.

I criteri introdotti con la citata norma risultano di indubbio vantaggio per l'Amministrazione, sia per la previsione del limite del 25% delle richieste dell'Impresa sia, soprattutto, per il coefficiente di maggiorazione del 5% annuo, comprensivo di rivalutazione

monetaria ed interessi. A quest'ultimo riguardo si rappresenta che una motivazione ricorrente del contenzioso, - danni per sospensioni dei lavori illegittime o per anomalo andamento dei lavori -, comporta il riconoscimento di oneri di natura risarcitoria, peraltro riferiti a date molto pregresse, in alcuni casi oltre 20 anni, per i quali si applicano coefficienti di rivalutazione monetaria ed interessi che, come è noto, negli anni '80 ed inizi anni '90, assumevano complessivamente valori ben maggiori del 5% forfetariamente riconosciuto con la norma in argomento, come appare evidente dal confronto riportato nella tabella allegata (All.1). E' proprio questo aspetto, che a parere di questo Ministero, rende particolarmente conveniente per l'Amministrazione l'applicazione della norma.

Peraltro, sulla obbligatorietà di uniformarsi ai suddetti criteri per la risoluzione transattiva delle controversie in specie in vigenza della norma speciale in argomento, si è espressa anche la Corte dei Conti con deliberazione n.12/2004 del 21.10.2004, confermando, in sostanza, la posizione tenacemente assunta da questa Amministrazione.

L'attuale Gestione commissariale del MIPAF, nel periodo ottobre 2003 – maggio 2006, avvalendosi del differimento dei termini temporali concesso dalle proroghe sopra citate, ha definito diverse controversie -oltre il doppio di quante risolte nel corrispondente precedente periodo -, come risulta dall'allegata tabella (All.2), e, principalmente, con un minore riconoscimento all'appaltatore, a tacitazione di ogni pretesa, richiesta o riserva avanzata nel corso dei lavori, rispetto ai criteri seguiti in passato.

Dalla citata tabella si evince che la "sorte capitale" (colonna 9) riconosciuta dal Ministero risulta quasi sempre inferiore al limite di legge (25%) e decisamente più contenuta di quanto generalmente riconosciuto dai Collaudatori degli stessi lavori nelle proprie relazioni riservate (colonna 8). Altro dato di rilievo è l'importo complessivo riconosciuto rapportato al totale richiesto (colonna 11), con aliquote percentuali sempre modeste, ad eccezione di un caso per il quale è intervenuta una sentenza giudiziaria di 2° grado di conferma del giudizio di 1° grado.

E' pertanto evidente, con riferimento agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della citata norma, un indubbio e concreto vantaggio per il pubblico erario, rispetto a diverse e più onerose soluzioni giudiziarie ordinarie e soprattutto arbitrali, che difficilmente potrebbero attestarsi su valori così contenuti sia in termini di "sorte capitale", sia principalmente in termini di "accessori" sulla sorte capitale riconosciuta con l'applicazione dei criteri più consueti adottati in sede giudiziaria come quello desumibile dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n.1712/1995.


In definitiva a fronte di richieste complessive per contenzioso delle Imprese appaltatrici dei n.17 lavori del P.S. 23 “Progetto Speciale Irrigazione” dell'ex CASMEZ, pari a €141.852.264,50 (colonna 7), l'attuale Gestione commissariale del Ministero ha definito transattivamente tutte le rispettive vertenze liquidando la somma complessiva di €16.019.891,11, corrispondente ad una percentuale dell' 11 % circa.

Per completezza di trattazione occorre evidenziare che la norma in questione trova interesse anche per le Imprese ricorrenti che apprezzano tempi di definizione della procedura estremamente contenuti e soprattutto “certezza” ed altrettanta celerità nei pagamenti che, a tutt'oggi, sono risultati sempre inferiori a quanto indicato nei rispettivi atti di transazione (solitamente pari a 90 giorni) come desumibile dal confronto tra la colonna 12 e la colonna 1.

Nel corso del corrente anno questa Amministrazione intende dare impulso a tale attività al fine di pervenire ad un maggior numero possibile di soluzioni transattive nell'interesse pubblico diretto ed immediato, in termini di contenimento degli oneri finanziari a carico dell'Amministrazione, e indirettamente, in termini di sgravio dell'attività giudiziaria.

IL COMMISSARIO AD ACTA

(Ing. Roberto Iodice)



Allegate Tabelle

CONFRONTO INCREMENTI PERCENTUALI AL GENNAIO 2006
(con rivalutazione al gennaio di ciascun anno)

AII.1

ANNO DI RIFERIM.	Rivalutazione (incremento %)	Interessi legali * (in percentuale)	Maggiorazione totale (%) *	Maggiorazione legge 166/2002 (5% annuo)
1980	342	412	754	130
1981	270	341	611	125
1982	215	287	502	120
1983	171	242	413	115
1984	141	211	352	110
1985	122	189	311	105
1986	105	171	276	100
1987	96	159	255	95
1988	87	146	233	90
1989	77	134	211	85
1990	66	121	187	80
1991	56	109	165	75
1992	47	93	140	70
1993	41	80	121	65
1994	35	67	102	60
1995	30	55	85	55
1996	24	42	66	50
1997	21	32	53	45
1998	19	26	45	40
1999	17	21	38	35
2000	14,7	18,1	32,8	30
2001	11,3	15,1	26,4	25
2002	8,8	11,4	20,2	20
2003	5,9	8,1	14,0	15
2004	3,8	5,0	8,8	10
2005	2,2	2,5	4,7	5

* In base ai criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.02.1995 n. 1712.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Gestione Attività ex Agensud

Il Commissario ad Acta

AII.2

TRANSAZIONI CONTENZIOSO OPERE PUBBLICHE EX AGENSUD (ex art. 2 L. 166/2002)

1 Data transazione	2 Ente Concessionario Consorzio di Bonifica	3 Lavori	4 Impresa	5 Data media riserve	6		7 B) Richiesta complessiva (sorte + accessori) €	8		9 Riconosciuto Commissario ad acta (sorte capitale) % di A	10		11 Totale riconosciuto Commissario ad acta % di B	12 Data del pagamento
					A) Richiesta (sorte capitale) €	% di A		Riconosciuto Collaudatori (sorte capitale) % di A	Totale riconosciuto Commissario ad acta €					
25/11/2003	Oritanese (OR)	23/50302	GeCoPre	1986	3.464.909,00	11.008.000,00	6	18	1.085.000,00	9,86	1.085.000,00	9,86	04/12/2003	
20/12/2003	Dx. Trigno (CB)	23/50360	Safab	1987	3.499.271,00	11.690.098,47	manca	12	770.892,98	6,59	770.892,98	6,59	23/01/2004	
07/07/2004	Bradano e Melaponto (MT)	23/400	Orion	1989	346.974,00	728.974,00	37	18	103.181,54	14,15	103.181,54	14,15	29/07/2004	
21/05/2004	Castella Capo Colonna (CZ)	23/50374 23/50434	Safab	1986	3.453.689,00	12.150.939,19	28	18	1.138.800,00	9,37	1.138.800,00	9,37	15/07/2004	
27/05/2004	Ufita (AV)	23/938	Intercantieri Viltadello	1987	509.569,00	1.528.707,00	28	16	150.345,00	9,83	150.345,00	9,83	30/07/2004	
27/07/2004	Ugento Li Foggi (LE)	23/420-23/562 23/602-23/622	IGeCo	1985	1.496.679,00	4.906.340,54	47	50*	919.246,00	18,74	919.246,00	18,74	30/07/2004	
15/10/2004	Punta Castella (CZ)	23/8011	Imprepar Impreglio	1981	5.557.087,00	21.122.233,91	37	14	1.700.000,00	8,05	1.700.000,00	8,05	26/10/2004	
09/12/2004	9 Catania (CT)	23/50304	Farsura	1983	2.316.514,00	11.458.841,05	46	24	1.256.000,00	10,96	1.256.000,00	10,96	15/12/2004	
21/12/2004	Sardegna Meridionale (CA)	23/8828	Intercantieri Viltadello	1980	1.045.127,00	4.180.508,00	48	4	82.630,00	1,98	82.630,00	1,98	21/01/2005	
24/01/2005	9 Catania (CT)	23/315	Fallimento COGEI	1985	517.629,98	1.113.429,43	36	23	200.000,00	17,96	200.000,00	17,96	18/02/2005	
02/08/2005	Vulture A. Bradano (PZ)	23/776	M. Cannone	1983	1.292.052,31	2.803.694,92	manca	50**	952.000,00	33,95	952.000,00	33,95	28/09/2005	
31/08/2005	Terre d'Apulia (BA)	23/490	Pozzobon	1987	1.870.748,48	2.322.467,10	5	6	224.936,00	9,60	224.936,00	9,60	14/11/2005	
18/10/2005	Valle Telesina (BN)	23/8773	fallimento COSMA	1982	2.278.312,00	6.250.000,00	manca	50***	826.544,00	13,22	826.544,00	13,22	17/11/2005	



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Gestione Attività ex Agensud

Il Commissario ad Acta

AII.2

TRANSAZIONI CONTENZIOSO OPERE PUBBLICHE EX AGENSUD (ex art. 2 L. 166/2002)

1 Data transazione	2 Ente Concessionario Consorzio di Bonifica	3 Lavori	4 Impresa	5 Data media riserve	6		7		8 Riconosciuto Collaudatori (sorte capitale) % di A	9		10 Totale riconosciuto Commissario ad acta €	11 Totale riconosciuto Commissario ad acta % di B	12 Data del pagamento
					A) Richiesta (sorte capitale) €	B) Richiesta complessiva (sorte + accessori) €	% di A	% di A						
16/11/2005	10 Siracusa	23/470	SAISEB	2001	415.627,56	453.732,94	28	14	84.940,47	18,72	05/12/2005			
06/04/2006	Oristanese (OR)	23/50226	ICORI (in liquid)	1984	808.577,00	2.880.000,00	54	25	440.734,00	15,30	19/05/2006			
15/05/2006	3 Agrigento	23/441	Grassetto Provera e Carrassi	1989	21.600.000,00	46.000.000,00	22	16	5.999.999,00	18,98	25/05/2006			
22/05/2006	Nurra (SS)	23/509		1984	162.142,27	1.254.297,95	91	25	84.642,12	6,75	25/05/2006			
Totali						141.852.264,50			16.019.891,11					

(*) In presenza di sentenza di 1° grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 166/2002: il 50% è riferito all'importo di sorte capitale riconosciuto in sentenza

(**) Sentenza di 2° grado di conferma del giudizio di 1° grado

(***) 50% della sorte capitale riconosciuta dal lodo arbitrale

